



# COMUNE di LEINI

---

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## REGOLAMENTO

PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  
O PRIVATO AD USO PUBBLICO,  
MEDIANTE L'ALLESTIMENTO  
DI SPAZI E STRUTTURE ALL'APERTO  
ATTREZZATI PER IL CONSUMO  
DI ALIMENTI E BEVANDE ANNESSI A LOCALI DI  
PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 27/12/2023

## SOMMARIO

SOMMARIO .....	2
TITOLO I - PARTE GENERALE .....	4
Articolo 1 - Oggetto e finalità .....	4
Articolo 2 - Definizioni .....	4
TITOLO II – CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON SPAZI ATTREZZATI ...	6
Articolo 3 – Aspetti generali .....	6
Articolo 4 – Criteri di collocazione .....	6
Articolo 5 – Criteri per il dimensionamento .....	10
TITOLO III - TIPI DI ALLESTIMENTO DI SPAZI ALL'APERTO ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE.....	14
CAPO I - DEHORS .....	14
Articolo 6 - Classificazione e caratteristiche.....	14
Articolo 7 – Delimitazione perimetrale .....	14
Articolo 8 – Pavimentazione e superficie di calpestio .....	15
Articolo 9 – Coperture .....	16
Articolo 10 – Elementi di arredo, apparecchiature illuminanti e riscaldanti .....	18
CAPO II - PADIGLIONI .....	19
Articolo 11 - Classificazione e caratteristiche .....	19
Articolo 12 – Delimitazione perimetrale .....	20
Articolo 13 – Pavimentazione e superficie di calpestio .....	21
Articolo 14 – Coperture e altezze .....	22
Articolo 15 – Elementi di arredo, apparecchiature illuminanti e riscaldanti .....	23
TITOLO IV – PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE.....	25
CAPO I - DEHORS .....	25
Articolo 16 – Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione per occupazione del suolo pubblico.....	25
Articolo 17 - Durata dell'autorizzazione .....	26
CAPO II - PADIGLIONI .....	27
Articolo 18 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione per occupazione del suolo pubblico.....	27
Articolo 19 - Durata dell'autorizzazione .....	28
TITOLO V – PRESCRIZIONI GENERALI .....	29
Articolo 20 - Soluzioni progettuali alternative .....	29
Articolo 21 - Prescrizioni generali.....	29
Articolo 22 - Orario .....	29
Articolo 23 - Danni ed interventi sostitutivi.....	30
Articolo 24 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo	

dell'area occupata .....	30
Articolo 25 - Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni .....	31
Articolo 26 – Sanzioni .....	32
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO .....	33
Articolo 27 - Norme transitorie specifiche.....	33
Articolo 28 - Entrata in vigore .....	33

# TITOLO I - PARTE GENERALE

## Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento contiene le disposizioni riguardanti la disciplina dell'organizzazione e dell'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione e delle relative strutture, posti su suolo pubblico, nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, anche ove trattato a verde, di seguito "suolo pubblico".

La presente disciplina costituisce uno strumento normativo organico le cui prescrizioni, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, del P.R.G.C., sono finalizzate al miglioramento del paesaggio urbano, attraverso una efficace gestione dello spazio pubblico.

Il presente regolamento, ispirato ai principi generali di riqualificazione formali e funzionali dell'ambiente cittadino, stabilisce in particolare le caratteristiche formali e dimensionali delle strutture annesse ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e le caratteristiche tipologiche ammesse, l'inserimento ambientale delle medesime all'interno del territorio comunale, le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione.

Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda occupare il suolo pubblico o di uso pubblico dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico richiesta nei modi e tempi di cui al Titolo IV del presente Regolamento. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente regolamento assolve agli obblighi autorizzativi di cui all'art. 12 della Legge Regionale 38 del 29 dicembre 2009 e s.m. e i. "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*".

In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge e al P.R.G.C., con particolare riguardo a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m. e i. "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*", il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni e/o pareri vincolanti.

Le occupazioni di suolo pubblico di cui sopra, sono subordinate al pagamento del canone unico applicato secondo la disciplina contenuta nel "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22 dicembre 2021.

Sono fatte salve le particolari discipline contenute in apposite convenzioni.

## Articolo 2 - Definizioni

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:

- **"Suolo pubblico"**: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o privato sottoposto alla servitù di uso pubblico.
- **"Occupazioni di suolo pubblico"**: le occupazioni relative alle strutture normate dal presente regolamento annesse a locali di pubblico esercizio di somministrazione, che si distinguono in:
  - *stagionali* – sono occupazioni di qualsiasi natura, effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongono con cadenza annuale;
  - *annuali* – sono occupazioni di qualsiasi natura, effettuate per soddisfare esigenze di carattere continuativo.

- **“Pubblico esercizio”**: l'attività di preparazione e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con il servizio assistito alla clientela ed il consumo degli alimenti e delle bevande sul posto, secondo le normative previste dalla Legge Regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 e s.m. e i.
- **“Dehors”**: l'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione, mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, senza delimitazioni, o con delimitazioni che creano un ambiente circoscritto, anche su pedana, ai fini di garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone e il superamento delle barriere architettoniche. E' da considerarsi dehors anche il solo posizionamento di sedie, tavolini o simili su aree ad esclusivo uso pedonale.
- **“Padiglione”**: la struttura attrezzata all'aperto per il consumo di alimenti e bevande che costituisce un ambiente chiuso delimitato completamente o in parte, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. I padiglioni sono autorizzati con un titolo abilitativo edilizio ai sensi della normativa vigente.
- **“Richiedente/Titolare”**: il soggetto che richiede l'autorizzazione di occupazione temporanea di un'area e/o spazio pubblico, per l'installazione di una struttura annessa ad un locale di pubblico esercizio esistente, in possesso di autorizzazione a svolgere attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi della Legge Regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 e s.m. e i.

## TITOLO II – CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON SPAZI ATTREZZATI

### Articolo 3 – Aspetti generali

Per dehors o padiglione si intende l'area destinata al consumo di alimenti e bevande, di pertinenza fisica del pubblico esercizio, allo scopo attrezzata ed allestita con strutture per lo stazionamento e la sosta prolungata dei clienti. Tali aree sono comprese nel computo della superficie del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, così come definito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268, e pertanto dovrà essere presentata apposita S.C.I.A. al competente Servizio SUAP.

Per l'installazione e/o allestimento dei dehors su suolo pubblico è necessario ottenere autorizzazione all'occupazione suolo pubblico da parte dell'Ufficio Polizia Municipale. Tale autorizzazione può essere stagionale o annuale, in entrambi i casi rinnovabile su domanda.

Per l'installazione e/o allestimento dei padiglioni su suolo pubblico è necessario:

- presentare allo Sportello SUAP – Servizi alle Imprese Istanza di Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/2001
- Presentare tramite PEC [comune.leini@cert.legalmail.it](mailto:comune.leini@cert.legalmail.it) domanda di occupazione del suolo pubblico al Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, che richiederà relativo parere di competenza alla Polizia Municipale.

L'autorizzazione per l'installazione e/o allestimento dei padiglioni si intende rilasciata per **cinque anni** dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa.

Nel caso di installazione e/o allestimento su suolo privato non è necessaria l'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, ma occorre comunque ottenere l'autorizzazione da parte del proprietario del suolo, qualora diverso dal titolare dell'autorizzazione del pubblico esercizio. In caso di installazione e/o allestimento di padiglione su suolo privato è comunque necessario presentare allo Sportello SUAP – Servizi alle Imprese Istanza di Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/2001.

### Articolo 4 – Criteri di collocazione

L'occupazione di suolo con dehors o padiglioni deve realizzarsi davanti al pubblico esercizio del richiedente o, verificandosene idonee condizioni, nelle sue immediate vicinanze.

Gli elementi che costituiscono dehors e padiglioni dovranno essere sempre caratterizzati da aspetti di leggerezza e trasparenza, al fine di figurare come oggetti di completamento dell'esistente, in un insieme armonico di componenti, utili a garantire la fruizione in sicurezza degli spazi, oltre che a contribuire all'innalzamento della qualità urbana.


Il dehors o il padiglione non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.

In particolare andranno osservati i seguenti criteri:

- a) dovranno rispettare le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
- b) dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche ed essere accessibili ai soggetti disabili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda;
- c) le strutture devono essere installate garantendo la maggiore vicinanza possibile all'esercizio. Non è

consentito installare dehors o padiglioni se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, fatti salvi eventuali casi specifici da valutarsi previa acquisizione dei pareri dei Settori di competenza;


- d) non è consentito installare dehors o padiglioni, o parti di essi:
- in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale. In casi particolari tale distanza potrà essere inferiore previa acquisizione da parte del richiedente di parere favorevole espresso dall'Ufficio Polizia Municipale. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione della struttura occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il richiedente provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito l'Ufficio Polizia Municipale;
  - ove vige il divieto di sosta;
  - nella parte di carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli;
- e) l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- f) il dehors o il padiglione non devono essere in ogni caso di ostacolo alla visibilità dei flussi dei veicoli e dei pedoni sulle aree a loro destinate per la circolazione;
- g) nell'installazione delle strutture dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali della larghezza di metri 1,50 o, nel caso in cui il marciapiede risulti inferiore a tale dimensione, l'intero marciapiede. Nel caso in cui il manufatto sia posizionato sulla carreggiata in aderenza a un fabbricato deve comunque essere garantito un passaggio pedonale della larghezza di metri 1,50;




- h) le strutture non possono essere utilizzate come deposito dove accatastare all'esterno arredi o materiale vario. In ogni caso il passaggio pedonale dovrà essere sempre completamente libero, senza che vi siano ubicati elementi accessori di qualsiasi genere;
- i) non è consentito installare strutture o parti di esse a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o

monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Soprintendenza. Le strutture non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune;

- j) non sono ammessi teli di copertura, pensiline, tende di collegamento, ecc... tra il dehors/padiglione e la facciata o l'eventuale tenda/pensilina dell'esercizio pubblico. Non è inoltre ammesso l'inserimento di teli verticali, abbassabili, raccogliabili o schermi di protezione ad eccezione di quanto successivamente disciplinato all'articolo 12 per i padiglioni;
- k) non è consentito installare dehors/padiglioni ad una distanza radiale inferiore a m 10,00 dall'accesso principale agli edifici di culto e di interesse storico-culturale. Tali distanze potranno essere ridotte solo previa autorizzazione, necessaria e vincolante, del responsabile dell'edificio stesso; sarà comunque valutato dal Settore competente l'inserimento ambientale del manufatto nel contesto;
- l) nel caso in cui il dehors/padiglione sia posizionato su chiusini per sottoservizi, deve essere sempre prevista una soluzione che ne garantisca l'immediata ispezionabilità. Nel caso in cui sia posizionato su caditoie stradali dovrà essere sempre garantito il regolare deflusso delle acque meteoriche in superficie. Nel caso di presenza di pedana, dovranno essere studiati accorgimenti progettuali che garantiscano l'ispezionabilità e il facile accesso a chiusini e sottoservizi. In caso dovessero verificarsi allagamenti o danni a terzi nell'area interessata dal rigurgito idraulico causato dagli elementi del dehors/padiglione o da eventuali detriti trattenuti dagli stessi, il richiedente ne sarà considerato responsabile e dovrà provvedere all'eventuale risarcimento;
- m) qualora il dehors/padiglione occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del richiedente, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata durante la fase di permanenza del dehors/padiglione;





n) Il dehors deve essere opportunamente segnalato in modo che sia visibile durante le ore notturne.

Per le "pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse storico-artistico", ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., occorre specifica autorizzazione da parte della competente Soprintendenza per i padiglioni, mentre per i dehors, trattandosi di installazioni caratterizzate da temporaneità e rimovibilità, non è richiesto il rilascio di autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, se pienamente rispondenti alle indicazioni esplicitate nei successivi articoli.

Nelle aree di interesse paesaggistico, è inoltre necessario ottenere l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., fatta eccezione, come previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017, per le installazioni costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, delimitazioni laterali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura.

La verifica puntuale della fattibilità tecnica è considerata onere del professionista incaricato dal richiedente che dovrà pertanto approfondire in autonomia le limitazioni definite da norme sovraordinate in materia di sicurezza anche in fase di montaggio e smontaggio dei manufatti, nel rispetto delle condizioni del Codice della Strada e del presente Regolamento, e asseverare la presenza o assenza di vincoli, anche in merito al luogo di collocazione del manufatto proposto.

Sono comunque fatti salvi il rispetto e l'applicazione di leggi, norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute pubblica.

Ogni elemento costituente il dehors/padiglione dovrà garantire la sicurezza strutturale e la resistenza agli eventi meteorologici avversi, secondo quanto disposto dalle specifiche normative. Il richiedente ed il progettista, per quanto di relativa competenza, saranno ritenuti, pertanto, responsabili della conformità strutturale degli elementi e dei manufatti installati, nonché di eventuali danni a cose e persone.


Tutti i componenti degli elementi costitutivi dei dehors/padiglioni devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. Lo spazio pubblico occupato deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario,

di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio. I titolari di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico dovranno mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnica ed adeguate caratteristiche formali.

Gli elementi costitutivi dei dehors/padiglioni devono essere utilizzati e gestiti secondo quanto previsto nelle schede fornite dal produttore o secondo le indicazioni previste dalle certificazioni a corredo. In particolare dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza degli utenti e dei passanti anche nel caso di specifici e straordinari eventi atmosferici (neve, vento, grandine, ecc...). Soprattutto durante temporali o eventi meteorici intensi, il titolare dell'autorizzazione dovrà porre la massima cautela ed attenzione al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone presenti all'interno o in prossimità di dehors/padiglioni; in tali casi le coperture dei dehors (ombrelloni o pantalere) dovranno rimanere chiuse. Resta inteso che l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile per danni a cose o persone determinati dalla presenza/gestione di dehors/padiglioni.

### Articolo 5 – Criteri per il dimensionamento

L'occupazione di suolo con dehors o padiglioni è consentita negli spazi limitrofi al pubblico esercizio entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini adiacenti. Tale percentuale può essere elevata al 40% negli spazi pedonali aperti.




Nel caso in cui venga richiesta un'occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione lineare massima non può superare i 15 metri.

La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a mt. 1,50. In casi particolari tale distanza potrà essere inferiore previa acquisizione da parte del richiedente di parere favorevole espresso dall'Ufficio Polizia Municipale.

La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di

marciapiede occupabile, tenuto conto dei criteri di collocazione di cui al precedente articolo 4; in tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.




Nei portici la profondità massima consentita dovrà comunque garantire il passaggio minimo di 1,5 metri.


Se il dehors/padiglione viene concesso per una superficie complessiva tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq. 25, dovrà essere verificata la disponibilità di superficie a parcheggio ai sensi della D.G.R. n. 85-13268 del 8 febbraio 2010 e s.m.i.

Relativamente ai servizi igienici, dovrà essere verificata la disponibilità ai sensi della D.G.R. n. 2/R del 3 marzo 2008.

Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors/padiglione lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, si consente di collocare lo spazio attrezzato su questo lato utilizzando, come misura di riferimento per il calcolo dell'estensione, la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'estensione non potrà superare i 15 metri e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei condomini la cui proiezione è interessata dalla collocazione.



Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors, si debba tenere conto della larghezza del livello con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicenze su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime.



Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (garantendo un passaggio pedonale minimo di mt. 1,50) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo

del marciapiede in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.

E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

# TITOLO III - TIPI DI ALLESTIMENTO DI SPAZI ALL'APERTO ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE

## CAPO I - DEHORS

### Articolo 6 - Classificazione e caratteristiche

I dehors (D) vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:

- TIPO D1: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete;
- TIPO D2: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera di altezza pari a metri 1,10 a giorno o trasparente, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.

Le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors D1 e D2, dovranno rispondere a quanto specificamente definito nel presente Regolamento.

Nel caso del solo posizionamento di sedie, tavolini o simili, ammissibili esclusivamente su aree ad esclusivo uso pedonale, al fine di evitare occupazioni maggiori rispetto allo spazio concesso, è necessario che l'area venga delimitata da elementi composti da piantana e cordone non fissati al suolo.

### Articolo 7 – Delimitazione perimetrale

La delimitazione perimetrale dei dehors può essere costituita, in funzione dell'area e della tipologia di dehors (D1 o D2), dai seguenti elementi:

- a) **paletti e cordoni autoportanti**, previsti esclusivamente come delimitazione nella tipologia D1. L'altezza massima misurata dal piano di calpestio del dehors alla sommità del paletto non dovrà essere superiore a m 1,10 e l'interasse tra i paletti dovrà essere minimo m 1,00. Dovrà essere sempre lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte esercizio;
- b) **soluzioni autoportanti e mobili (pannelli, ringhiere, fioriere, miste)**, previste esclusivamente come delimitazione nella tipologia D1: può esserne valutata l'installazione quando il piano di calpestio del dehors e quello dell'area circostante carrabile coincidono oppure quando il dehors si colloca a ridosso della sede viabile nella sola finalità di garantirne condizioni di sicurezza. La soluzione adottata per i pannelli dovrà sempre assicurare la permeabilità alla vista; i pannelli dovranno essere posti con interasse di minimo m 1,00 tra i montanti di supporto e avere altezza pari a m 1,10 con supporti comportanti un'altezza massima

dal suolo di m 0,15. Avendo caratteristica di mobilità, dovranno essere semplicemente appoggiati a terra e garantire adeguate condizioni di sicurezza e stabilità mediante basamenti verificati al ribaltamento. L'utilizzo di fioriere come delimitazione è ammesso solo su fronte carreggiata; potranno avere altezza massima 0,50 m e l'altezza totale, compresa la specie vegetale messa a dimora, potrà essere al massimo di m 1,10. Dovrà essere sempre lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte esercizio;

- c) **ringhiera a giorno o pannelli trasparenti fissi**, previsti esclusivamente come delimitazione nella tipologia D2: elementi verticali di delimitazione rigidi fissi, ancorati alla pedana, con interasse di minimo m 1,00 tra i montanti di supporto e altezza complessiva pari a m 1,10 misurata dal piano di calpestio del dehors al filo superiore della delimitazione stessa. I pannelli vetrati, se presenti, dovranno terminare in sommità con un profilo privo di cornici, finiture orizzontali e/o mancorrenti. Nel caso in cui sia presente un dislivello superiore a cm 2,5 tra pedana e marciapiede, andrà garantita la sicurezza dei fruitori anche sul fronte esercizio, con accorgimenti progettuali funzionali a garantire l'assenza di delimitazione sul fronte esercizio stesso. In caso sia imprescindibile l'utilizzo di delimitazione costituita da ringhiera o pannelli trasparenti, la stessa dovrà garantire un'apertura minima, completamente libera, pari alla larghezza della rampa di accesso disabili ai sensi della normativa vigente. Ove non vi sia dislivello tra pedana e marciapiede, dovrà essere lasciato libero l'intero lato del dehors posto su fronte esercizio. Nel progetto dovranno sempre essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale ed il colore della delimitazione (se in legno, le specie scelte dovranno essere resistenti alla permanenza all'esterno e/o opportunamente trattate con materiali che ne garantiscano un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'ambiente urbano). Sono ammessi zoccoli opachi o supporti di ancoraggio solo nei casi in cui questi vengano integrati opportunamente nei pannelli di delimitazione e comunque per un'altezza massima di m 0,15. Non è mai ammessa la compresenza sovrapposta della ringhiera a giorno e dei pannelli trasparenti. Non sono ammissibili decori verdi sospesi o ancorati alla delimitazione (vasi appesi o rampicanti o artificiali);
- d) **soluzioni integrate fisse (pannelli, fioriere, ringhiere)** previste esclusivamente come delimitazione nella tipologia D2: poste in correlazione alla presenza di pedana e ancorate alla stessa, sono costituite da elementi verticali di delimitazione rigidi fissi con altezza pari a m 1,10 e interasse tra i montanti di supporto di almeno m 1,00. Le fioriere potranno essere posizionate in modo discontinuo purché inserite in modo armonico con il contesto e solo se integrate con le altre tipologie di delimitazione che comunque dovranno garantire la sicurezza; potranno avere altezza massima 0,50 m; l'altezza totale, compresa la specie vegetale messa a dimora, potrà essere al massimo di m 1,10. Non sono ammissibili piante e decori verdi sospesi o ancorati alla delimitazione (vasi appesi e rampicanti).

## Articolo 8 – Pavimentazione e superficie di calpestio

Il dehors potrà essere collocato su:

- a) **pavimentazione esistente** nella tipologia D1: su sedime asfaltato, lastricato in pietra, pavimentato, oppure semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia, o con trattamenti superficiali particolari autorizzati dal Servizio competente, con esclusione delle aree trattate a verde; nei portici, nelle aree, vie, piazze e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve essere lasciato in vista;
- b) **pavimentazione su pedana** nella tipologia D2: ammissibile solo in presenza di discontinuità o dislivelli del suolo, o realizzata per ragioni di sicurezza o dettate dal contesto viabile o dalla necessità di garantire il

superamento delle barriere architettoniche. Per la realizzazione del piano di calpestio potranno essere utilizzati materiali di diversa natura, purché rispondenti alle specifiche norme di sicurezza e di igiene per le pavimentazioni per uso esterno. Dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali determinati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale. Le eventuali rampe di accesso per il superamento delle barriere architettoniche dovranno rispettare la normativa vigente ed essere collocate esclusivamente all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa nonché entro il perimetro della pedana. Non è ammessa la collocazione di alcuna tipologia di stuoia, tappeto o simili sulla superficie di calpestio.

Per i dehors di tipo D1 e D2 non è assentibile, a nessun titolo e per nessuna motivazione, la manomissione del suolo pubblico a mezzo di scavi, carotature, tassellature o comunque con elementi destinati a variare lo stato dei luoghi.

## Articolo 9 – Coperture

Costituiscono gli elementi di maggiore impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico e ambientale.

Si prescrivono le seguenti indicazioni generali valenti per ogni tipologia di occupazione:

- nelle aree porticate di uso pubblico è ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie/divanetti/ecc con l'esclusione di qualsiasi tipo di copertura;
- per un corretto inserimento nel contesto, in fase istruttoria, potrà venire richiesto dall'Ufficio competente, campione del materiale da utilizzarsi;
- è fatto divieto di installare qualunque tipologia di paramento verticale;
- la proiezione a terra delle coperture dovrà ricadere all'interno dell'area di occupazione delimitata.

Sono ritenute idonee alla collocazione nei diversi e specifici contesti cittadini le seguenti tipologie di coperture di seguito dettagliate, compatibili con dehors D1 e D2:

- a) **Ombrelloni a sostegno centrale o laterale:** in sede di progetto dovrà essere valutata dal professionista la dimensione di ingombro degli ombrelloni, in modo che la stessa risulti coerente con il contesto in cui il dehors si inserisce. Il palo di sostegno centrale o laterale dovrà essere in metallo, in alluminio o in legno di colore scuro e dovrà essere sempre contenuto entro l'area di occupazione di suolo pubblico concessa. L'altezza dal filo più basso della copertura degli ombrelloni al piano di calpestio del dehors non dovrà essere inferiore m 2,20.

Gli ombrelloni dovranno avere forma preferibilmente quadrangolare di dimensioni massime m 4x4, con eventuale mantovana di altezza sempre proporzionata alle dimensioni dell'ombrellone stesso. La mantovana non dovrà essere elemento aggiuntivo della copertura degli ombrelloni, ma dovrà esserne parte integrante; in nessun caso è consentito l'inserimento di teli verticali, abbassabili, raccogliibili lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo. Potranno essere valutate soluzioni con forme diverse o misure maggiori in relazione a particolari contesti architettonici e ambientali.

Per soluzioni che prevedono più ombrelloni all'interno dello stesso dehors, questi dovranno avere stessi materiali, dimensioni e/o forma e cromie. La distanza tra ombrelloni, eventualmente affiancati, non potrà essere inferiore a cm 20 e dovrà essere tale da mantenere distinti i singoli elementi e distinguibile la forma prescelta della copertura.

Sono valutabili eventuali tipologie appositamente progettate di coperture innovative per forma e materiali. Sui teli e sull'eventuale mantovana degli ombrelloni non sono ammesse scritte pubblicitarie o di sponsor; sono ammissibili esclusivamente su un unico lato della mantovana loghi o indicazioni del locale di somministrazione cui il dehors è annesso.


Gli ombrelloni proposti dovranno essere di tipo autoportante, privi di ancoraggi che comportino la manomissione del suolo pubblico ed essere opportunamente zavorrati al fine di impedire oscillazioni eccessive in caso di vento o maltempo. La responsabilità relativa alla loro installazione, manutenzione, ricovero e custodia è in capo al solo titolare dell'attività.

- b) **Falda tesa di tipologia retraibile con aggancio alla muratura, senza punti di appoggio al suolo (tenda a pantalera).** La linea di aggancio deve essere prevista al di sopra delle aperture presenti sulla facciata dell'edificio e, qualora esistano, al di sopra delle cornici; è necessario garantire il corretto inserimento rispetto alla partitura della facciata, alla simmetria delle aperture ed alla presenza di eventuali elementi architettonici (cornici, rilievi o devanture storiche) caratterizzanti l'edificio. L'inclinazione delle falde dovrà risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto. L'altezza dal filo più basso della copertura al piano di calpestio del dehors dovrà essere di almeno a m 2,20, anche tenendo conto della presenza dell'eventuale mantovana che potrà essere posta solo sul fronte parallelo alla facciata; non sono ammissibili teli o mantovane laterali.

Sulla falda tesa e sull'eventuale mantovana non sono ammesse scritte pubblicitarie o di sponsor; sono ammissibili esclusivamente sulla mantovana loghi o indicazioni del locale di somministrazione cui il dehors è annesso.

Si intende area soggetta a occupazione di suolo pubblico quella occupata dall'insieme degli elementi del dehors, risultano pertanto escluse dal conteggio le eventuali aree coperte dalla falda tesa riservate esclusivamente ai percorsi pedonali.

La falda tesa non potrà essere posizionata sulla facciata di edifici sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; non potrà altresì essere ammessa contestualmente alla presenza su facciata di eventuali tende, coperture o pensiline già autorizzate a fini pubblicitari e/o edilizi.



I colori delle coperture (ombrelloni e tende a falda tesa) dovranno essere definiti in fase progettuale e finalizzati alla connotazione degli ambiti nei quali sono inseriti; sono preferibili scelte cromatiche armoniche o unitarie nei vari ambiti viari. I colori selezionati dovranno garantire un'integrazione con le facciate degli edifici e con il contesto ambientale. Dovranno essere di materiale tessile o telato, mai lucido o riflettente. Sono ammissibili le seguenti cromie: chiaro naturale/ecrù, giallo scuro, bordeaux, blu, verde, grigio, marrone, nero.

Le coperture utilizzate dovranno essere dotate di certificazioni di legge e di relative schede tecniche che indichino le condizioni di corretto utilizzo, anche in caso di eventi atmosferici. Qualunque modifica delle caratteristiche dei prodotti certificati dovrà essere accompagnata da specifica relazione di verifica/calcolo da parte di professionista abilitato.

Le coperture (ombrelloni e tende a falda tesa) dovranno essere chiuse negli orari di chiusura dell'esercizio.

### **Articolo 10 – Elementi di arredo, apparecchiature illuminanti e riscaldanti**

Sono costituiti da tavoli, sedie, poltroncine, panche, cestini per la raccolta rifiuti, porta-menù o lavagne a cavalletto, mobile di servizio, eventuali fioriere ornamentali. Devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli, coordinati tra loro e con lo specifico contesto in cui si inseriscono; caratterizzati da disegno di buon livello estetico, da materiali di alto livello qualitativo, con attenzione ai parametri ergonomici e correttamente rappresentati nel progetto.

Elementi di arredo ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere collocati nel rispetto dei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria e ove previsto dalla normativa in materia di sicurezza antincendio. Tali elementi dovranno essere posizionati all'interno dell'occupazione di suolo pubblico autorizzata.

I mobili di servizio non potranno avere altezza superiore a m 1,10 e dovranno essere limitati a una sola unità per dehors.

Le fioriere potranno essere ammesse nella tipologia D1 come elementi singoli, quali vasi o contenitori di arredo esclusivamente in aree, vie e piazze pedonali e comunque incluse nell'area di occupazione di suolo

pubblico. Nelle tipologie D1 e D2, le fioriere oltre che come elementi di arredo potranno essere utilizzate ad integrazione della delimitazione perimetrale. Le dimensioni, le distanze tra gli elementi, le tipologie di materiale e di specie vegetale dovranno essere indicate precisamente in progetto e dovrà essere fornita fotografia o immagine di catalogo dell'elemento. Sulle fioriere non sono ammesse scritte pubblicitarie di alcun genere. Le fioriere devono essere sempre tenute in ordine, pulite ed in perfetta funzionalità: dovranno essere adeguatamente piantumate con la messa a dimora di specie erbacee perenni e/o fioriture stagionali da rinnovarsi in base alla stagione; si consiglia l'utilizzo di specie vegetali arbustive o erbacee di comprovata resistenza in ambiente. Gli elementi vegetali dovranno essere mantenuti in perfette condizioni; quelli deteriorati dovranno essere prontamente sostituiti.

Le apparecchiature illuminanti o riscaldanti dovranno essere di qualità e disegno coordinato con gli arredi proposti.

## CAPO II - PADIGLIONI

### Articolo 11 - Classificazione e caratteristiche

Per padiglioni attrezzati per il consumo di alimenti e bevande (**P**) si intendono quell'insieme di elementi che costituiscono un volume, definito da una copertura, una pavimentazione e da pareti in pannellature, fisse o rimovibili, risultato di una progettazione unitaria, la cui destinazione d'uso è unicamente quella di superficie di somministrazione.

Il padiglione è costituito dai seguenti elementi: delimitazione verticale, parziale o estesa all'intero perimetro della struttura, tale da creare un ambiente chiudibile totalmente o parzialmente in funzione delle diverse scelte progettuali o delle stagionalità, con pavimentazioni permeabili o impermeabili funzionali al posizionamento/ancoraggio della struttura verticale e come soluzione alle discontinuità del suolo, copertura in materiale rigido o tessuto o eventuali ombrelloni, arredi e attrezzature, installati nel rispetto della vigente normativa tecnica ed igienico-sanitaria.

Il progetto del padiglione dovrà indicare la superficie complessiva e l'area netta interna destinata alla somministrazione, nonché prevedere le diverse configurazioni eventualmente presenti nei diversi periodi dell'anno: struttura completamente chiusa, configurazioni semichiusa in funzione delle diverse stagionalità o utilizzi, dettagliando le eventuali aperture sia in altezza che lungo il perimetro. Le varie configurazioni del manufatto nel corso delle stagionalità non determineranno comunque modifica di tipologia dello spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande; pertanto le eventuali modifiche non previste nel progetto autorizzato dovranno essere sempre oggetto di rilascio del relativo titolo edilizio.

I padiglioni devono essere caratterizzati da leggerezza e trasparenza, con montanti e profili in alluminio, ferro, metallo, ghisa o altro materiale che ne permetta il posizionamento su terreno e ne garantisca dettagli di eleganza oltre che di stabilità. La struttura dovrà essere autoportante e indipendente e dovrà essere corredata delle certificazioni relative agli aspetti statici. I colori, le forme, i materiali impiegati e le eventuali decorazioni dovranno essere progettate nel rispetto stilistico dell'ambiente e dell'edificio in adiacenza, utilizzando materiali di alta qualità e per uso esterno (di massima, non sono ammesse strutture in legno naturale chiaro).

I padiglioni vengono classificati, a seconda degli elementi che li compongono, in:

- **TIPO P1 – manufatto chiudibile parzialmente** costituito da delimitazione e copertura in tessuto o ombrelloni e pavimentazione e/o pedana accessibile. La delimitazione laterale, costituita da moduli di altezza **di m 1,10 e/o di m 1,60**, dovrà lasciare liberi sia il lato posto sul fronte esercizio per almeno 2/3 della sua

lunghezza, sia una fascia di altezza di almeno 60 cm compresa tra il profilo superiore dei pannelli di delimitazione e il limite inferiore della copertura. Il manufatto potrà contenere internamente: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali apparecchi illuminanti, impianti o riscaldatori provvisti di idonea certificazione ed eventualmente connessi alle reti di alimentazione autorizzate.

- TIPO P2 - manufatto chiudibile totalmente costituito da delimitazione laterale, copertura in materiale rigido o tessuto e pavimentazione e/o pedana accessibile. La delimitazione verticale, parziale o estesa all'intero perimetro della struttura in funzione delle stagionalità, è tale da creare un ambiente ed un volume chiuso. Il manufatto potrà contenere internamente: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali apparecchi illuminanti, impianti o riscaldatori provvisti di idonea certificazione ed eventualmente connessi alle reti di alimentazione autorizzate.

Le caratteristiche formali e dimensionali dei padiglioni, dovranno rispondere a quanto specificamente definito nel presente Regolamento.

## **Articolo 12 – Delimitazione perimetrale**

La delimitazione perimetrale dovrà rispondere a criteri di leggerezza e trasparenza, al fine di rendere il manufatto correttamente integrato con il contesto, garantendo la visibilità dell'ambiente e delle facciate circostanti. Nel caso di padiglione P1 il lato posto sul fronte esercizio dovrà essere aperto per almeno 2/3 della lunghezza del lato medesimo, sempre garantendo l'accessibilità al manufatto con eventuale rampa; la delimitazione sarà costituita da pannelli o ringhiera esclusivamente di altezza di m 1,10 e/o m 1,60, lasciando libera la fascia di almeno 60 cm, compresa tra il profilo superiore dei pannelli di delimitazione e il limite inferiore della copertura. Nel caso di padiglione P2 la delimitazione laterale potrà essere parziale o estesa all'intero perimetro sempre garantendo l'accessibilità al manufatto, con altezza variabile in funzione delle scelte progettuali.

Ferme restando le altezze del padiglione definite al successivo articolo 14, le pareti laterali potranno avere altezze tali da permettere, su tutti i lati o solo su alcuni di essi, lo smontaggio di parti di pannelli di delimitazione che dovranno essere composti da moduli di almeno m 1,00 di larghezza (misurata come passo tra le mezzerie dei montanti). Sempre per garantire trasparenza verso l'intorno, i montanti verticali dovranno pertanto avere larghezza complessiva dei telai delle vetrate, non superiore a cm 15,00.

Nei pannelli di delimitazione è permessa la presenza di una zoccolatura opaca di altezza massima 0,50 m, con funzione di contenimento o mascheramento degli arredi interni e degli eventuali impianti, o semplicemente di basamento per i soprastanti infissi della delimitazione.

Le pareti perimetrali dovranno essere in vetro o altro materiale opportunamente trattato, rispondente alle caratteristiche di sicurezza per la pubblica incolumità nel caso di rottura e conformi alle normative tecniche di riferimento; dovranno essere trasparenti, eventualmente anche colorati, non riflettenti, privi di acidature o zigrinature che ne impediscano la permeabilità alla vista, privi di scuri, tende, o sistemi di ombreggiamento interni o esterni al telaio dell'infisso. Nel progetto devono essere indicati il materiale e le dimensioni dei pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni.

Nel caso di pareti vetrate scorrevoli totalmente, o smontabili totalmente, deve essere garantita la protezione verso la carreggiata per l'altezza di m 1,10. È necessario prevedere in progetto, in luogo del pannello aperto o rimosso, l'inserimento di elementi di protezione (pannelli vetrati, ringhiere a giorno, cavetti in acciaio tesati o similari) posizionati in modo tale da costituire elemento di sicurezza.

È consentito inserire sulle delimitazioni perimetrali vetrofanie o serigrafie indicanti il nome e/o il logo del locale solo se contenute nel numero massimo di una per lato del padiglione e con una superficie massima di mq 0,20, ad un'altezza massima da piano del calpestio del manufatto di m 1,10. Le vetrofanie sono soggette al pagamento della tassa sulla pubblicità come disciplinato dal "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria". Non sono ammesse insegne pubblicitarie di alcun tipo sul manufatto; non sono mai ammesse insegne luminose; la soluzione progettuale, rilevabile nelle tavole grafiche, dovrà comunque essere esaminata e autorizzata dai Settori competenti.

Le pareti vetrate potranno essere a tutta altezza o ad altezza variabile su tutti i lati o solo su alcuni di essi, secondo le dimensioni individuate per le tipologie P1 e P2. Il numero e la dimensione delle aperture dovrà garantire il rispetto del corretto coefficiente di aerazione stabilito dalla normativa igienico-sanitaria e dai regolamenti edilizi. In assenza di superfici apribili i requisiti igienico sanitari dovranno essere garantiti con l'introduzione di ventilazione meccanica e di opportuni apparati impiantistici, secondo i requisiti previsti dalle norme tecniche e igienico sanitarie.

Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dal Comune di Leini, quali panchine, fioriere, cestini, paracarri, ecc., non possono essere compresi nell'area destinata al padiglione. Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre un'opportuna area di rispetto di dimensioni adeguate, valutabile in funzione dello specifico contesto, che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione. Nel caso per posizionare il padiglione, si renda necessario lo spostamento di elementi di arredo urbano del Comune o di elementi posizionati da terzi in accordo con il Comune di Leini, sarà cura del richiedente presentare preventiva autorizzazione al servizio competente per la valutazione degli aspetti progettuali e dei costi di compensazione.

Nel caso in cui il padiglione sia appoggiato su una pedana rialzata, la delimitazione deve essere prevista in modo tale da nascondere la vista laterale eliminando vuoti o discontinuità tra pavimentazione del suolo e piano di calpestio della pedana stessa, anche mediante il posizionamento di carter di finitura.

Vasi, fioriere o contenitori dovranno essere in cemento, graniglia, in materiali plastici o metallici di qualità, terracotta o legno opportunamente trattato per resistere in ambiente urbano ed alle intemperie; dovranno essere opportunamente integrati nel perimetro della struttura e non posizionati come elementi singoli e/o affiancati, integrati con gli elementi di protezione a caduta; dovranno essere predefiniti a livello progettuale e tali da garantire comunque maggior trasparenza possibile. Strutture di delimitazione miste, ad esempio ringhiera+fioriera, ringhiera+pannello trasparente, verranno valutate in relazione al contesto e alla qualità del progetto e dovranno comunque rispettare le altezze previste. L'altezza totale delle delimitazioni miste comprensive delle specie vegetali a dimora (vaso e pianta) dovrà essere di m 1,10 con altezza massima del vaso di m 0,50. Per ogni tipo di contenitore devono essere precisati: la tipologia, le dimensioni, i materiali e i colori, l'indicazione dell'altezza desiderata per gli elementi vegetali da porre a dimora. Si consiglia l'utilizzo di specie vegetali arbustive o erbacee di comprovata resistenza in ambiente urbano. Le delimitazioni comprendenti fioriere devono essere sempre tenute in ordine, pulite ed in perfetta efficienza: dovranno essere piantumate e le specie vegetali dovranno essere mantenute in perfette condizioni di vitalità; gli esemplari deteriorati dovranno essere prontamente sostituiti. Sulle fioriere non sono ammesse scritte pubblicitarie di alcun genere. Non sono ammissibili decori verdi sospesi o ancorati alla delimitazione (vasi appesi o rampicanti o artificiali).

### **Articolo 13 – Pavimentazione e superficie di calpestio**

Le opere di pavimentazione finalizzate al posizionamento del padiglione sono necessarie per la risoluzione di eventuali discontinuità del suolo. Le pedane possono essere rivestite con materiali di diversa tipologia e finitura

e dovranno rispondere ai requisiti di igiene e sicurezza. Per le pedane rialzate devono essere studiati accorgimenti atti a permetterne la completa accessibilità, in osservanza della normativa sul superamento delle barriere architettoniche. Dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali determinati dal dislivello tra il piano della pedana e il piano del sedime stradale.

I collegamenti elettrici e quelli delle altre reti nei padiglioni P1 e P2 dovranno essere realizzati di norma attraverso canalizzazioni interrato, previo ottenimento di opportuna autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico da richiedersi a cura del richiedente al Settore competente e con le modalità previste in materia di suolo e manomissioni. Dovrà essere redatto apposito progetto degli impianti elettrici, da parte di professionista abilitato, in conformità ai disposti normativi e regolamentari vigenti, dal quale risulti la potenza elettrica ammissibile, completo delle schede tecniche degli utilizzatori e dei materiali da utilizzarsi per la realizzazione dello stesso. Non è ammessa la realizzazione di impianti elettrici alimentati da rete nel caso di padiglioni di tipologia P1 con copertura realizzata con ombrelloni.

### **Articolo 14 – Coperture e altezze**


Le soluzioni utilizzate per le coperture e la protezione degli spazi adibiti a padiglione dovranno garantire uniformità e armonizzazione con il contesto ambientale in cui si inseriscono e potranno avere diverse tipologie piana, a falda (unica o multipla), a pergola, o di diversa foggia che saranno comunque valutate dai Servizi competenti e, ove previsto dagli Enti sovraordinati. Per la sola tipologia P1 sono ammesse coperture con ombrelloni. Sono ammesse, esclusivamente per padiglioni P2, soluzioni innovative anche con coperture vetrate, così come anche il ricorso a materiali e/o forme originali, anche composte per aggregazione di moduli base. Poiché le coperture rappresentano elementi di rilevante impatto visivo, saranno oggetto di valutazioni attente dal punto di vista tecnico e ambientale da parte dei Servizi competenti e, ove previsto, da parte degli Enti sovraordinati che ne valuteranno il disegno e l'inserimento nel contesto.

È consentito l'utilizzo di teli di copertura, per i padiglioni P1 e P2, in materiale tessile o telato, mai lucido o riflettente, con colori o fantasie, che ne garantiscano un corretto inserimento nel contesto, in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti; i teli dovranno essere opportunamente tesati e mantenuti, al fine di evitare cedimenti nel tempo, anche di tipo puntuale.

I colori delle coperture dovranno essere definiti in fase progettuale e proposti mediante presentazione di un campione del colore e del materiale prescelto. Dovranno garantire un corretto inserimento nel contesto, ricercando affinità con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti. Dovranno inoltre contribuire alla connotazione degli spazi e degli ambiti in cui si inseriscono; a tal fine saranno valutate preferibili scelte cromatiche armoniche ed unitarie nei diversi contesti. Risultano ammissibili le seguenti cromie: chiaro naturale/ecrù, giallo scuro, bordeaux, blu, verde, grigio, marrone, nero.

Le coperture rigide, in materiale diverso da tessuto, sono consentite esclusivamente per i padiglioni P2 e devono essere di tipo leggero; non sono ammessi materiali lapidei o cementizi o riflettenti. Sono ammessi manti in lamiera opportunamente coibentata, PVC teso, vetro strutturale, coperture motorizzate in apertura e chiusura; sono da prediligere soluzioni funzionali a migliorare le prestazioni energetiche e microclimatiche (impianti fotovoltaici, orto pensile, tetto verde, lamelle frangisole, ecc).

La distanza radiale della perimetrazione, orizzontale e verticale, del padiglione P1 e P2 dal bordo inferiore di eventuali balconi o sporgenze fisse degli edifici contigui o prospicienti dovrà essere sempre di almeno m 2,00. Tale distanza deve essere garantita anche nel caso in cui la copertura dei padiglioni P1 sia costituita da ombrelloni.



Nel caso di padiglioni P2 e di padiglioni P1 con copertura diversa da ombrelloni, dovrà essere garantito il convogliamento a terra delle acque meteoriche della copertura, preferibilmente con pluviali integrati nei montanti verticali della struttura. I punti di dilavamento a terra, preferibilmente posizionati lato carreggiata (non su marciapiede), dovranno essere indicati negli elaborati progettuali e collocati in modo da garantire il deflusso delle acque in direzione delle griglie stradali presenti, che dovranno essere indicate in progetto. Nel caso in cui non si possa garantire il regolare deflusso delle acque verso una caditoia o questo possa determinare pregiudizio per la regolare circolazione pedonale o viabile, rendendo scivoloso il suolo, occorrerà procedere all'allacciamento del pluviale alla rete di fognatura bianca presenti nella zona previo l'ottenimento di specifica autorizzazione.

I padiglioni dovranno essere dimensionati, sulla base di idonea relazione di calcolo, per sopportare i carichi (proprio ed accidentale) oltre alla spinta determinata da eventi atmosferici (vento, neve, ecc...). In relazione al tipo di copertura, il richiedente, nell'istanza di installazione, dovrà allegare specifica totale assunzione di responsabilità supportata da idonea relazione a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione, dalla quale risulti esplicita esclusione di qualunque responsabilità del Comune.

L'altezza massima del padiglione (P1 o P2) deve essere limitata a m 3,20 con le seguenti specifiche:

- nel caso di padiglione P1, deve essere garantita l'altezza minima netta di m 2,20 misurata dal piano di calpestio al limite inferiore della copertura;
- nel caso di padiglione P2 con copertura piana, deve essere garantita l'altezza minima netta interna di m 2,70 secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia igienico-sanitaria ed edilizia;
- nel caso di padiglione P2 con copertura inclinata e altezze interne variabili, l'altezza minima dovrà essere di m 2,20 e quella media dovrà essere di almeno m 2,70.

## **Articolo 15 – Elementi di arredo, apparecchiature illuminanti e riscaldanti**

Sono costituiti da tavoli, sedie, poltroncine, panche, cestini per la raccolta rifiuti, porta-menù o lavagne a cavalletto, mobili di servizio di altezza massima m 1,10. Devono essere scelti con cura in modo da risultare

gradevoli, coordinati tra loro e con lo specifico contesto in cui si inseriscono; caratterizzati da disegno di buon livello estetico, da materiali di alto livello qualitativo, inseriti sulla base di valutazioni ergonomiche all'interno del manufatto e correttamente rappresentati nel progetto.

Elementi di arredo e attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere collocati nel rispetto dei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria. Tali elementi dovranno essere posizionati all'interno della volumetria del padiglione in modo da garantire la permeabilità alla visibilità, funzionale, in particolare alla sicurezza stradale. Non sono ammissibili frigoriferi, congelatori, elettrodomestici.

Le apparecchiature illuminanti o riscaldanti dovranno essere di qualità e disegno coordinato con gli arredi proposti ed essere integrate all'interno del volume complessivo del manufatto. L'indicazione della collocazione dei corpi impianto dovrà essere dettagliata negli elaborati grafici di progetto o nell'ambito della richiesta di successive modifiche. Le apparecchiature e l'installazione delle stesse dovranno essere certificate secondo le specifiche normative vigenti in materia.

Non è ammessa la realizzazione di impianti elettrici alimentati da rete nel caso di padiglioni di tipologia P1 con copertura realizzata con ombrelloni.

# TITOLO IV – PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE

## CAPO I - DEHORS

### **Articolo 16 – Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione per occupazione del suolo pubblico**

Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors su suolo pubblico deve richiedere preventivamente il provvedimento di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico; tale autorizzazione è rilasciata dagli uffici comunali competenti.

A tali fini, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza, in via telematica, secondo le prescrizioni fornite dagli uffici comunali competenti e rese note mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Leini.

Il procedimento amministrativo si conclude in 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo interruzioni dei termini dovute a richieste di integrazioni da parte dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento ovvero richieste di pareri di enti esterni.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- modulistica all'uopo predisposta, opportunamente compilata, reperibile sul sito web del Comune di Leini, con assolvimento virtuale/elettronico dell'imposta di bollo;
- elaborato grafico, con firma digitale apposta da parte di tecnico all'uopo abilitato, composto da:
  - inquadramento urbanistico;
  - planimetria in scala adeguata (1:200-1:100-1:50), opportunamente quotata, nella quale siano evidenziati tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'area interessata, illustrando chiaramente la presenza o meno del marciapiede, degli stalli di sosta, l'eventuale segnaletica orizzontale e verticale di divieto di sosta, ovvero segnaletica interferente con l'occupazione richiesta ed oggetto di eventuale ricollocazione e/o integrazione; la vicinanza dalle intersezioni stradali con relative quote di arretramento e in generale l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene posizionato;
  - verifiche di dimensionamento del manufatto in considerazione delle caratteristiche dell'esercizio di attività di somministrazione al quale è connesso;
  - planimetria in scala 1:50 con indicazione delle caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto, e ove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi. Andranno inoltre indicati i riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
- relazione tecnica, con firma digitale apposta da parte di tecnico all'uopo abilitato, nella quale siano descritte nel dettaglio le caratteristiche della struttura in progetto e nella quale venga dichiarata l'accessibilità della struttura ai disabili ai sensi del DM 236/89;
- campione del tessuto della eventuale copertura o indicazioni del relativo colore;
- specificazioni relative a tutti gli elementi significativi e di arredo (tavoli, sedie, delimitazioni e, se previsti, pavimentazioni, pedane, coperture, apparecchiature illuminanti e riscaldanti, fioriere, cestini per rifiuti, ecc...) con indicazione dei materiali e delle coloriture, anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di

- estrazzi di catalogo;
- fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito. Potrà essere richiesto eventuale foto-inserimento del manufatto in particolari contesti o in caso di particolari caratteristiche della struttura;
- eventuali nulla osta di terzi interessati dall'occupazione;
- dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione;
- dichiarazione di rispetto delle vigenti normative degli elementi e delle attrezzature che si intendono collocare;
- eventuali pareri già acquisiti;

I progetti relativi alla collocazione dei dehors sono sottoposti ai pareri dei Servizi comunali competenti, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ed altri Enti e/o Autorità competente per le occupazioni soggette a vincolo.

### **Articolo 17 - Durata dell'autorizzazione**

L'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico con dehors può essere rilasciata con validità temporanea, per periodi determinati dal richiedente, oppure per la durata massima di un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione. Alla scadenza della stessa, qualora non vi sia alcuna modifica dell'allestimento, potrà essere presentata una istanza di rinnovo dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, reperibile sul sito web del Comune di Leini, corredata da una autocertificazione, completa di relazione fotografica (non anteriore a 30 giorni), che attesti la conformità del dehors all'autorizzazione precedentemente rilasciata e da documentazione comprovante i versamenti dei tributi e delle tariffe comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente.

Ai fini del conteggio del canone si faccia riferimento ai regolamenti specifici ed al Settore di competenza.

In caso di modifica dell'allestimento dovrà essere presentata una nuova istanza di rilascio di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

Entro 10 giorni dall'installazione, e comunque entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere presentata dal richiedente, all'ufficio competente, relazione fotografica in duplice copia comprovante la conformità dell'installazione al progetto approvato.

Costituisce causa di diniego al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

## CAPO II - PADIGLIONI

### Articolo 18 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione per occupazione del suolo pubblico

I padiglioni si configurano come manufatti edilizi sul territorio, con uso precario del suolo pubblico, e necessitano di apposito titolo edilizio ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia, e di relativa autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

Le procedure e le modalità di realizzazione dei manufatti su suolo pubblico sono disciplinate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Il titolare dell'autorizzazione di un pubblico esercizio di somministrazione che intende collocare una struttura tipo (P) ad esso annessa, deve ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio per la realizzazione del manufatto, presupposto per il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico presentando allo Sportello SUAP – Servizi alle Imprese Istanza di Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/2001. Successivamente, al fine di ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, deve presentare formale istanza, in via telematica, secondo le prescrizioni fornite dagli uffici comunali competenti e rese note mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Leini.

Il procedimento amministrativo si conclude in 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo interruzioni dei termini dovute a richieste di integrazioni da parte dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento ovvero richieste di pareri di enti esterni.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- modulistica all'uopo predisposta, opportunamente compilata, reperibile sul sito web del Comune di Leini, con assolvimento virtuale/elettronico dell'imposta di bollo;
- elaborato grafico, con firma digitale apposta da parte di tecnico all'uopo abilitato, composto da:
  - inquadramento urbanistico;
  - planimetria in scala adeguata (1:200-1:100-1:50), opportunamente quotata, nella quale siano evidenziati tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'area interessata, illustrando chiaramente la presenza o meno del marciapiede, degli stalli di sosta, l'eventuale segnaletica orizzontale e verticale di divieto di sosta, ovvero segnaletica interferente con l'occupazione richiesta ed oggetto di eventuale ricollocazione e/o integrazione; la vicinanza dalle intersezioni stradali con relative quote di arretramento e in generale l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene posizionato;
  - verifiche di dimensionamento del manufatto in considerazione delle caratteristiche dell'esercizio di attività di somministrazione al quale è connesso;
  - planimetria in scala 1:50 con indicazione delle caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto, e ove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi. Andranno inoltre indicati i riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
- relazione tecnica, con firma digitale apposta da parte di tecnico all'uopo abilitato, nella quale siano descritte nel dettaglio le caratteristiche della struttura in progetto e nella quale venga dichiarata l'accessibilità della struttura ai disabili ai sensi del DM 236/89;

- campione del tessuto della eventuale copertura o indicazioni del relativo colore;
- specificazioni relative a tutti gli elementi significativi e di arredo (tavoli, sedie, delimitazioni e, se previsti, pavimentazioni, pedane, coperture, apparecchiature illuminanti e riscaldanti, fioriere, cestini per rifiuti, ecc...) con indicazione dei materiali e delle coloriture, anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito. Potrà essere richiesto eventuale foto-inserimento del manufatto in particolari contesti o in caso di particolari caratteristiche della struttura;
- eventuali nulla osta di terzi interessati dall'occupazione;
- dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione;
- dichiarazione di rispetto delle vigenti normative degli elementi e delle attrezzature che si intendono collocare;
- eventuali pareri già acquisiti.

I progetti relativi alla collocazione dei padiglioni sono sottoposti ai pareri dei Servizi comunali competenti, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ed altri Enti e/o Autorità competente per le occupazioni soggette a vincolo.

### **Articolo 19 - Durata dell'autorizzazione**

L'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico con padiglioni si intende rilasciata per **cinque anni** dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il padiglione presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. D'ufficio verrà verificata annualmente una eventuale morosità sulla posizione contributiva.

La comunicazione, reperibile sul sito web del Comune di Leini, deve essere corredata da una autocertificazione, completa di relazione fotografica (non anteriore a 30 giorni), che attesti la conformità del padiglione all'autorizzazione precedentemente rilasciata e da documentazione comprovante i versamenti dei tributi e delle tariffe comunali inerenti il padiglione, riferiti all'anno precedente.

Copia della comunicazione (con gli estremi di protocollazione o ricevuta di trasmissione) dovrà essere allegata all'autorizzazione per farne parte integrante.

Entro 10 giorni dall'installazione, dovrà essere presentata dal richiedente, all'ufficio competente, relazione fotografica in duplice copia comprovante la conformità dell'installazione al progetto approvato.

Costituisce causa di diniego al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

Alla scadenza dei cinque anni, l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione potrà essere autorizzato previa presentazione di domanda, corredata da una relazione asseverata da un tecnico abilitato che certifichi l'idoneità statica del padiglione e quella funzionale degli impianti installati. La corresponsione di eventuali oneri aggiuntivi, verrà valutata nei casi specifici, previa verifica dell'idoneità del manufatto.

## **TITOLO V – PRESCRIZIONI GENERALI**

### **Articolo 20 - Soluzioni progettuali alternative**

In relazione a particolari esigenze di interesse pubblico ovvero in caso di oggettiva necessità di consentire una circostanziata deroga a prescrizioni, anche di carattere dimensionale, al presente Regolamento, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, previo parere del Servizio competente per materia e previo parere degli Enti sovraordinati, potranno essere approvate soluzioni progettuali alternative.

### **Articolo 21 - Prescrizioni generali**

I dehors e i padiglioni dovranno essere realizzati e mantenuti in modo conforme al progetto approvato. Tutti gli elementi dei dehors e dei padiglioni devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. Eventuali elementi a verde dovranno essere sempre adeguatamente mantenuti e potati.

È fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico oggetto di autorizzazione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche con cui è stato concesso.

L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico non costituisce nulla osta ad effettuare interventi sull'area occupata o potatura delle alberature esistenti, salvo diversi accordi o prescrizioni del Servizio competente.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico e/o in caso di revoca del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del manufatto, ripristinando lo stato dei luoghi secondo le indicazioni degli uffici comunali.

Resta ferma l'applicazione delle normative specifiche che disciplinano la materia relativa all'uso a cui le strutture all'aperto sono destinate e alle condizioni in esse stabilite.

Si richiama l'obbligo dell'osservanza della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Fatte salve le ulteriori limitazioni disposte dai Regolamenti in materia, sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali; è vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione e l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento. In ogni caso non si deve creare pregiudizio al riposo delle persone.

### **Articolo 22 - Orario**

Il dehors o il padiglione osservano l'orario di apertura dell'esercizio a cui sono annessi. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors e padiglioni collocati su suolo pubblico e privato devono cessare con l'orario di chiusura dell'esercizio di somministrazione al quale sono pertinenti.

Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dei dehors (D1 e D2) dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca dell'autorizzazione. In quest'ultimo caso dovrà essere garantita la messa in sicurezza di tali arredi, in modo che non siano facilmente asportabili e non ne possa essere fatto uso improprio. Nel caso di dehors di tipo D1 (senza pedana), è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per

l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente. Per la sicurezza sono ammessi solo vincoli tra le sedute e il tavolo di riferimento.

In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi di arredo dei dehors (D1 e D2) dovranno essere tassativamente ritirate e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca dell'occupazione.

### **Articolo 23 - Danni ed interventi sostitutivi**

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti i dehors o padiglioni, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio di somministrazione.

In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione ai sensi del successivo articolo 25, ovvero per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberate ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al titolare dell'esercizio di somministrazione le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

### **Articolo 24 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata**

Per motivi di interesse pubblico, come la realizzazione di opere pubbliche incompatibili con la presenza di dehors o padiglioni, l'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico con dehors o padiglioni può essere revocata con provvedimento motivato dal soggetto preposto al suo rilascio, il quale ne dispone la comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso; in caso di motivata urgenza il termine si riduce a 5 giorni di preavviso.

L'autorizzazione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del funzionario competente nei seguenti casi:

- a. qualora nella località interessata debbano essere realizzati lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di autorizzazione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche dell'autorizzazione, deve avvenire con 15 giorni di preavviso;
- b. qualora si rendano necessari dei lavori di pronto intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione all'occupante può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente ovvero la società competente all'attività di pronto intervento, sono autorizzati a rimuovere le strutture;
- c. ove la sospensione discenda da provvedimenti delle Autorità preposte all'ordine pubblico, la comunicazione preventiva al titolare dell'autorizzazione viene eseguita in forma urgente e non è soggetta

ad alcun termine prefissato di preavviso, né potrà dar luogo ad alcun tipo di risarcimento, ma esclusivamente al rimborso di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Nei casi di revoca o di sospensione dell'autorizzazione i costi di rimozione dell'allestimento sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

Nel caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del titolare, in detrazione al canone degli anni successivi.

## **Articolo 25 - Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni**

L'autorizzazione è sospesa dal responsabile dell'ufficio che ha rilasciato il provvedimento nei seguenti casi:

- a) quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 23 secondo comma;
- b) quando si è verificata una difformità progettuale rispetto all'autorizzazione rilasciata.

Nei suddetti casi, la sospensione dell'autorizzazione viene revocata se vengono meno i presupposti che l'hanno determinata; tale condizione dovrà essere dimostrata dal titolare dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso di tre o più violazioni nello stesso anno delle norme del presente Regolamento senza possibilità di ulteriore rinnovo;
- b) quando gli elementi tecnologici a servizio dei dehors e dei padiglioni non risultino conformi alla vigente normativa;
- c) quando gli elementi che compongono i dehors e i padiglioni siano stati sostanzialmente modificati rispetto alle tipologie e caratteristiche previste in sede di rilascio dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico;
- d) quando le attività svolte siano causa di disturbo alla quiete pubblica - constatato dalle Autorità competenti con più di due accertamenti di violazioni;
- e) in caso di mancata, e reiterata nel tempo, manutenzione e/o pulizia degli elementi al servizio dei dehors o dei padiglioni;
- f) qualora le strutture oggetto di autorizzazione risultino in condizione di degrado, in assenza totale di manutenzione ovvero di abbandono; in tali casi viene intimato al titolare il ripristino della struttura come da progetto approvato. In caso di inottemperanza a quanto sopra, viene avviato il procedimento finalizzato alla revoca dell'autorizzazione del suolo;
- g) in caso di utilizzo difforme rispetto all'autorizzazione rilasciata;
- h) in caso di mancato pagamento dei canoni e tributi locali dovuti.

L'autorizzazione decade:

- a) nel caso in cui l'intestatario perda uno dei requisiti previsti per esercitare l'attività;
- b) in caso di mancato ritiro dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla data del rilascio.

Nel caso di revoca dell'autorizzazione per l'occupazione suolo pubblico con dehors/padiglioni, per i motivi sopraelencati il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza a sensi del presente Regolamento a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale nelle forme previste dalle vigenti norme di importo pari a 5 volte il canone annuo da corrispondere a favore del Comune. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a dehors/padiglioni o all'esercizio di attività mediante dehors/padiglioni. L'importo del

deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors/padiglioni nei casi di accertata occupazione abusiva.

## **Articolo 26 – Sanzioni**

Rimanendo l'obbligo dell'assolvimento della COSAP per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva, così come definita dal Regolamento COSAP, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da legge o altri regolamenti, trova invece applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (da € 25 a € 500) con pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 c. 2 della L. 689/81, pari a € 250.

Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico trova inoltre applicazione quanto previsto dall'art. 3 commi 16, 17 e 18 della Legge 15 luglio 2009, n. 94- Rimozione per motivi di ordine pubblico.

Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e per le occupazioni con padiglioni che prevedono il rilascio di un titolo edilizio sono inoltre applicate le procedure e le sanzioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta concessione/autorizzazione, o mediante arredi e/o strutture non autorizzate, o in misura eccedente la superficie consentita, o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'edificio sarà tenuto a ripristinare senza ritardo, fin dal momento dell'avvenuto accertamento, lo stato dei luoghi, rimuovendo le opere occupate abusivamente, e a corrispondere il canone dovuto.

Qualora il trasgressore non provveda ad ottemperare alla rimozione delle strutture abusivamente installate, l'autorità competente emetterà ordinanza di rimozione, indicando un termine non superiore a venti giorni per l'adempimento. In caso di inadempienza da parte dell'interessato, l'Amministrazione comunale vi provvederà d'ufficio con spese a carico del titolare dell'esercizio, fatti salvi i maggiori danni.

Il materiale rimosso d'ufficio, qualora non sia ritirato dal proprietario, sarà conservato nei locali/aree idonee, con addebito all'esercente delle spese di custodia. Il materiale dovrà essere ritirato dall'avente diritto entro 60 (sessanta) giorni; scaduto tale termine sarà emesso il provvedimento di confisca. Nessun indennizzo o risarcimento del danno sarà dovuto per l'eventuale deterioramento verificatosi a causa delle operazioni di smontaggio, trasporto o per motivi di forza maggiore. Delle operazioni di rimozione d'ufficio dovrà essere dato atto in apposito verbale.

L'emissione dell'ordine di rimozione comporta la sospensione per un anno del diritto ad ottenere il rilascio di una nuova concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

### **Articolo 27 - Norme transitorie specifiche**

Tutti i dehors, regolarmente autorizzati e realizzati secondo la previgente disciplina, che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non risultino coerenti con le prescrizioni ivi indicate, saranno autorizzati a permanere installati fino alla scadenza delle autorizzazioni già rilasciate.

Tutti i padiglioni, regolarmente autorizzati e realizzati secondo la previgente disciplina, che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non risultino coerenti con le prescrizioni ivi indicate, saranno autorizzati a permanere installati per la durata quinquennale dell'autorizzazione fatto salvo quanto stabilito all'articolo 19.

Le nuove autorizzazioni, comprese le autorizzazioni del relativo titolo abilitativo, qualora richiesto, sono rilasciate secondo la disciplina del presente Regolamento dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Nel caso in cui nuove norme di leggi statali e/o regionali, entrate in vigore posteriormente al presente Regolamento, risultassero in contrasto con gli estremi di legge riportati nel presente testo, le medesime saranno da considerarsi immediatamente prevalenti senza che sia necessario alcun atto formale di abrogazione.

### **Articolo 28 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal \_\_\_\_\_ oppure ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

## Allegato A – Schemi procedurali per la realizzazione di dehors e/o padiglioni su suolo pubblico

TIPOLOGIA	ISTANZA	SETTORE DI RIFERIMENTO	DURATA PROCEDIMENTO
DEHORS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione della domanda per occupazione del Suolo Pubblico, correlata di tutti gli allegati tecnici.</li> </ul>	Servizio Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente	30 giorni
PADIGLIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione della domanda per occupazione del Suolo Pubblico, correlata di tutti gli allegati obbligatori;</li> <li>Stipula della Convenzione con il Comune (durata cinque anni);</li> <li>Presentazione del permesso di Costruite tramite sportello SUAP – Servizi alle imprese per la realizzazione del padiglione, correlata di tutti gli allegati tecnici.</li> </ul>	Servizio Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente	60 giorni

## Allegato B – Documentazione obbligatoria per le domande di posizionamento dehors e/o padiglioni

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- modulistica all'uopo predisposta, opportunamente compilata, reperibile sul sito web del Comune di Leini, con assolvimento virtuale/elettronico dell'imposta di bollo;
- indicare il N. di posti a sedere (interni locale ed esterni, nel dehor), al fine della verifica dei requisiti di parcheggio e servizi igienici
- elaborato grafico, con firma digitale apposta da parte di tecnico all'uopo abilitato, composto da:
  - inquadramento urbanistico;
  - planimetria in scala adeguata (1:200-1:100-1:50), opportunamente quotata, nella quale siano evidenziati tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'area interessata, illustrando chiaramente la presenza o meno del marciapiede, degli stalli di sosta, l'eventuale segnaletica orizzontale e verticale di divieto di sosta, ovvero segnaletica interferente con l'occupazione richiesta ed oggetto di eventuale ricollocazione e/o integrazione; la vicinanza dalle intersezioni stradali con relative quote di arretramento e in generale l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene posizionato;
  - verifiche di dimensionamento del manufatto in considerazione delle caratteristiche dell'esercizio di attività di somministrazione al quale è connesso;
  - planimetria in scala 1:50 con indicazione delle caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto, e ove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi. Andranno inoltre indicati i riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
- relazione tecnica, con firma digitale apposta da parte di tecnico all'uopo abilitato, nella quale siano descritte nel dettaglio le caratteristiche della struttura in progetto e nella quale venga dichiarata l'accessibilità della struttura ai disabili ai sensi del DM 236/89;
- campione del tessuto della eventuale copertura o indicazioni del relativo colore;
- specificazioni relative a tutti gli elementi significativi e di arredo (tavoli, sedie, delimitazioni e, se previsti, pavimentazioni, pedane, coperture, apparecchiature illuminanti e riscaldanti, fioriere, cestini per rifiuti, ecc...) con indicazione dei materiali e delle coloriture, anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito. Potrà essere richiesto eventuale foto-inserimento del manufatto in particolari contesti o in caso di particolari caratteristiche della struttura;
- eventuali nulla osta di terzi interessati dall'occupazione;
- dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione;
- dichiarazione di rispetto delle vigenti normative degli elementi e delle attrezzature che si intendono collocare;
- eventuali pareri già acquisiti.



(7)

in Via/Piazza ..... , civ. ....

**con le misure di seguito indicate**

misure

	larghezza		lunghezza		superficie
mobile	ml.   _____	x	ml.   _____	=	mq.   _____
fisso	ml.   _____	x	ml.   _____	=	mq.   _____

(segue)

Richiede che la Concessione abbia inizio in data ..... e scada in data .....

.,(8) l'occupazione è richiesta per svolgere l'attività (9). .....

..... dichiara di

essere in possesso di(10) ....., n. .... rilasciata il ..... e che

l'occupazione avverrà con le seguenti modalità:

- con strutture fisse al suolo che non vengono rimosse alla chiusura del locale
- con strutture mobili che vengono rimosse alla chiusura del locale
- occupazioni diverse da quelle sopra descritte

Dichiara di essere a conoscenza e di accettare senza riserve i contenuti del Regolamento Comunale vigente in materia di occupazioni di suolo pubblico e canone relativo, nonché di conoscere e di impegnarsi a rispettare tutte le normative inerenti l'occupazione di suolo pubblico, in particolare per quel che attiene ai propri doveri concessionario, alle scadenze del canone ed al suo ammontare.

Dichiara, infine, di non essere inabilitato a contrarre obbligazioni, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Si impegna a rispettare le prescrizioni espresse nella Concessione e, comunque, quanto disciplinato nei Regolamenti Comunali competenti;

....., li \_\_\_\_\_ in fede

\_\_\_\_\_

7 specificare il tipo di occupazione

8 Indicare obbligatoriamente i giorni di inizio e fine occupazione (Art. 17 e art. 19 del Regolamento)

9 Indicare l'attività svolta dal titolare

10 Specificare titolo edilizio abilitativo o altro

Per ricevuta del Visto arrivare in Comune \_\_\_\_\_

Richiesta presentata il \_\_\_\_\_

- Allegare disegno / planimetria dell'area da occupare;
- Progetto dei manufatti interessati con allegata copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al Settore Edilizia Privata
- Per il ritiro della Concessione recarsi presso l'Ufficio \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (muniti di marca da bollo da € 16.00) con l'attestazione dell'avvenuto versamento del canone

***Spazio riservato all'Ufficio per l'istruttoria della pratica e la richiesta di ulteriori documenti***

---